



**CITTA' DI ERCOLANO**  
(Provincia di Napoli)  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

Settore Affari Generali e Pianificazione  
Sezione Assistenza agli Organi di Governo  
Atti del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. *116*

Prot. n. *36296* del *17-7-2015*

Oggetto: Tutela del decoro e del patrimonio storico, culturale ed architettonico in tutto il territorio comunale

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- nel territorio comunale è sensibilmente aumentato il verificarsi di comportamenti non rispettosi delle regole sul decoro, la decenza e la moralità e non adeguati nei confronti della dovuta tutela degli spazi comunali, tali da essere divenuti motivo di allarme e turbativa per la comunità;
- il suolo pubblico o di pubblico accesso, quali strade, marciapiedi, piazze, parchi e zone verdi è interessato da fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con la tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini e, più in generale, con il rispetto del decoro del paese e del suo patrimonio storico, architettonico e culturale;
- è divenuto fenomeno frequente e diffuso da parte di persone rovistare ed asportare rifiuti di ogni genere dai contenitori destinati alla raccolta posti sulla pubblica via;
- i soggetti che praticano, in diverse forme, attività di accattonaggio e mendicizia sono notevolmente aumentati, soprattutto nelle vie del Centro Storico, nelle zone commerciali e nel cimitero. Spesso le persone che praticano l'accattonaggio assumono atteggiamenti molesti, talvolta minacciosi, ostinati ed insistenti, turbando il libero utilizzo, la libera fruizione e l'accesso agli spazi ed alle aree pubbliche soprattutto alle categorie più deboli;
- i comportamenti inosservanti e irrispettosi delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comuni e comunali provocano disagi e criticità anche sotto l'aspetto igienico-sanitario per la cittadinanza;

**Dato atto che** tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, e fatta salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Considerato** che la tutela dell'igiene e della salute pubblica va intesa in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti essenziali a difesa, in particolare, delle salute della collettività;

**Ravvisata** la necessità di intervenire al fine di tutelare, in via permanente, il decoro pubblico e il patrimonio storico, culturale ed architettonico in tutto il territorio comunale, salvaguardando, con ogni possibile azione, il tranquillo svolgersi delle attività quotidiane da parte della cittadinanza e dei turisti;

Visti gli artt. 7bis e 50 del d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

**Richiamato** l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 il quale recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti



**CITTA' DI ERCOLANO**  
**(Provincia di Napoli)**  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

*nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";*

**Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 7 aprile 2011 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 8.08.2000m n. 267 nella parte in cui contiene l'avverbio "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

**Visto** l'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009)";

**Visti** gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

**Visto** l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6bis della legge 125/2008;

**Richiamata** la prevalente giurisprudenza amministrativa secondo cui, sulla scorta delle considerazioni sviluppate nella sentenza 1 luglio 2009 n.196 dalla Corte Costituzionale, la materia della sicurezza urbana deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali del cittadino;

**Rilevato** che il rispetto di norme minime di civile convivenza è e deve essere un obbligo per tutti;

**Visto** l'art. 726 c.p. che punisce il reato di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;

**Valutata** quindi la sussistenza di ragioni di pubblico interesse poste a fondamento dei presupposti finalizzati ad emanare il presente provvedimento, teso a fronteggiare ed arginare i fenomeni sopra descritti e valutata inoltre la sussistenza dei presupposti per l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ovvero, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro periodo, in relazione alla ragionevole previsione di eventuali danni incombenti (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione (contingibilità);

**Ritenuto**, quindi ed a tal proposito, che il presente provvedimento integri quei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità tra provvedimento e realtà circostante, stabiliti dalla corrente giurisprudenza di merito, e rispetti appieno il concetto dell'omologazione ai principi ordinari dell'ordinamento giuridico;

**Ritenuto** pertanto opportuno adottare misure limitative volte a garantire:

- la libera fruizione del territorio comunale e dei suoi spazi da parte dei cittadini;
- la tutela degli spazi comuni e comunali contro atti contrari al decoro ed alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico-sanitario;
- l'eliminazione dei comportamenti di accattonaggio molesto;

**Visti:**

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Polizia Locale;



**CITTA' DI ERCOLANO**  
(Provincia di Napoli)  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

**Verificata** l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse della collettività;

**Fatto** salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge o Regolamenti vigenti nelle specifiche materie;

**ORDINA**

- 1) che tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalità tali da rispettare il valore storico, ambientale ed il decoro;
- 2) di non gettare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori vuoti di bevande, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi e di non versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
- 3) è fatto divieto a tutti, cittadini italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari di rovistare nei contenitori della spazzatura e degli abiti usati, di asportare e trasportare rifiuti di ogni genere prelevati dai suddetti cassonetti e contenitori e di utilizzare i rifiuti e gli abiti per qualsivoglia attività;
- 4) di non bivaccare o disporre giacigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi e nelle aree pubbliche, sulle soglie di edifici pubblici e privati o di chiese, nelle aree o pertinenze di esercizi commerciali, nonché in aree e/o costruzioni private di cui non se ne abbia la disponibilità qualsiasi titolo;
- 5) di non usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
- 6) di non porre in essere l'attività di accattonaggio e di mendicizia moleste – con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbi l'incolumità o la sicurezza dei cittadini o ne impedisca e/o limiti l'accesso, la fruizione o l'utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici ed aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale. Sono altresì vietate tali attività mediante l'utilizzo di minori, di anziani, di disabili e lo sfruttamento di animali di affezione;
- 7) di non porre in essere l'attività di accattonaggio e mendicizia, ancorché non moleste o minacciose, oppure poste in essere senza le modalità di cui sopra, nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati: presso le intersezioni stradali ed i parcheggi pubblici, ed in particolare nei pressi delle casse automatiche dei parcheggi medesimi; all'interno e in prossimità dei mercati settimanali e giornalieri; nelle aree prospicienti la stazione dell' *Circumvesuviana*, i luoghi di culto in genere; nel Cimitero comunale e nell'area antistante; davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali; davanti o in prossimità di uffici pubblici e di istituti bancari, nonché delle sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza pubblica; sulle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea. Non costituiscono accattonaggio o mendicizia – e pertanto per esse il presente divieto non vige – le collette organizzate da istituzioni o associazioni a ciò titolate in virtù delle norme vigenti in materia.
- 8) di non danneggiare, deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione stradale e, in generale, tutti i beni comunali, immobili o mobili, impianti sportivi e di pubblica illuminazione. Il divieto non vige per le aree ove è legittimamente consentita l'attività dei graffiti;
- 9) di non girare a torso nudo o in costume da bagno per le strade cittadine o utilizzare tale tenuta in esercizi e mezzi pubblici ad eccezione di spiagge ed arenili e nelle immediate vicinanze di detti luoghi (non oltre 150 m. in linea d'aria).

Le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e dell'art. 6 bis della Legge n° 125 del 24/07/08, con una sanzione amministrativa.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti od a cessare il comportamento scorretto, ripristinando lo stato dei luoghi.

L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione a spese dei trasgressori.



**CITTA' DI ERCOLANO**  
(Provincia di Napoli)  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

**AVVERTE che**

fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali nonché relative ad azioni rivolte ad ottenere il risarcimento dei danni provocati, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto:

- all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con l'applicazione del pagamento in forma ridotta di € 50,00 ai sensi dell'art. 6 legge 689/81 e dell'art. 3 del Regolamento comunale per le sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del C.C. n.52 del 22.10.2012;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli eventuali oggetti ivi compreso il denaro, provento della violazione, che sono serviti per commettere la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge. I beni oggetto di sequestro dovranno essere devoluti alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio del Comune di Ercolano. Per quanto riguarda i rifiuti e gli abiti usati prelevati essi saranno eliminati immediatamente con il supporto del concessionario del servizio di rimozione con addebito dei costi all'autore del fatto illecito;
- all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

Per eventuali danni cagionati da persona minore, ovvero incapace, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, la sanzione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' altresì ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità..

La presente ordinanza è trasmessa, in via preventiva, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, al Commissariato di P.S. di Ercolano - Portici, alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,

Il Comando di Polizia Municipale, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'attuazione della presente Ordinanza, individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che, con i loro comportamenti, abbiano provocato danni al patrimonio comunale.

La presente ordinanza sarà pubblicata in via permanente all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Dal Palazzo di Città, 17/07/2015

Il Sindaco  
Avv. Ciro Buonajuto